

6-12 marzo 2012

CASSAZIONE/ Confermata la condanna per una dottoressa del Policlinico di Roma

Specializzandi senza sconti

Rispondono a pieno titolo dei loro errori: non sono meri esecutori



Risponde personalmente dei propri sbagli lo specializzando che con il suo comportamento incide sull'iter diagnostico e che, pur non essendone all'altezza, non rifiuta lo svolgimento delle attività che gli sono state delegate.

Con questa motivazione la quarta sezione penale della Corte di cassazione (**sentenza n. 6981/2012**, depositata il 23 febbraio) ha confermato la pronuncia emessa dalla Corte d'appello di Campobasso che aveva condannato due medici del Policlinico di Roma ritenuti responsabili di un grave ritardo diagnostico nei confronti di un bambino affetto da strabismo, cefalee e vomito. Ritardi che gli causarono cecità e un grave danno neurologico. Il radiologo, in particolare, non aveva evidenziato una massa anomala. La specializzanda aveva invece trascurato l'anamnesi e i sintomi riferiti dal piccolo. Per questo era stata condannata a due mesi di reclusione e a una provvisoria di 50mila euro.

La responsabilità dello specializzando - chiarisce subito la Cassazione - non può essere tralasciata sul tutor. Anche perché nella fattispecie la dottoressa, ormai prossima alla specializzazione, non aveva rifiutato l'incarico affidatole. Di qui la cosiddetta «colpa per assunzione». La Suprema Corte aggiunge che «il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza passiva né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore di ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia».

Proprio questo limite all'autonomia, però, rende doveroso per il medico in formazione specialistica fare un passo indietro quando non si sente capace di svolgere un'attività: «Se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compiere le attività delegate deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento)».

I due medici, secondo i giudici, avevano quindi ciascuno concorso, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 Cp, alla produzione di lesioni personali gravissime a danno del minore. Nel delitto colposo, si ricorda, se l'evento è stato cagionato da più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il reato. Il criterio applicato è quello «di affidamento» secondo cui il sanitario può contare sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell'osservanza delle regole di diligenza proprie, salvo il dovere di sorveglianza di chi riveste la posizione apicale che, normalmente, è assunta dal primario o dal capo équipe ma che, come in questo caso, trova deroga quando il sottoposto ha o dovrebbe avere adeguate capacità per svolgere la mansione assegnata e non rifiuta un compito che ritiene al di sopra delle proprie capacità.

ON LINE

I testi delle sentenze

www.24oresanita.com

Paola Ferrari